

Nella rubrica del Capo III sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e in Molise nonché norme per fronteggiare ulteriori emergenze».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 576):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Monti) e dal Ministro per lo sviluppo economico (Passera) (Governo Monti-I), il 26 aprile 2013.

Assegnato alle Commissioni riunite 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 7 maggio 2013 con pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 1^a (Aff. costituzionali) (presupposti di costituzionalità), 2^a (Giustizia), 3^a (Aff. esteri), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro).

Esaminato dalla Commissione 1^a (Aff. costituzionali) sui presupposti di costituzionalità l'8 maggio 2013.

Esaminato dalle Commissioni riunite 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente il 14, 15, 16, 21, 22, 28, 29, 30 maggio 2013 e 4 e 5 giugno 2013.

Esaminato in aula il 21, 29 maggio 2013 e 5, 6, 11 giugno 2013 ed approvato il 12 giugno 2013.

Camera dei deputati (atto n. 1197):

Assegnato alla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) in sede referente il 13 giugno 2013 con pareri delle commissioni Legislazione, I (Aff. costituzionali), II (Giustizia), III (Aff. esteri), IV (Difesa), V (Bilancio), VI (Finanze), VII (Cultura), IX (Trasporti), X (Att. produttive), XI (Lavoro), XIII (Agricoltura), XIV (Pol. Unione europea).

Esaminato dalla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 13, 17, 18 giugno 2013.

Esaminato in aula il 18, 19, 20 giugno 2013 e approvato il 21 giugno 2013.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), modificato dalla presente legge, è pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

Il decreto - legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), è pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 2006, n. 114.

La legge 27 febbraio 1967, n. 48 (Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica), modificata dalla presente legge, è pubblicata nella Gazz. Uff. 2 marzo 1967, n. 55.

La legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), modificata dalla presente legge, è pubblicata nella Gazz. Uff. 15 luglio 1986, n. 162, S.O.

Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), modificato dalla presente legge, è pubblicato nella Gazz. Uff. 26 ottobre 1998, n. 250.

La legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), modificata dalla presente legge, è pubblicata nella Gazz. Uff. 13 maggio 1987, n. 109, S.O.

La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), modificata dalla presente legge, è pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 26 aprile 2013.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 34.

13G00117

DECRETO-LEGGE 24 giugno 2013, n. 72.

Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

Rilevato che a valere sul riparto dei fondi per il pagamento dei debiti resi disponibili dal citato decreto-legge n. 35 del 2013 residuano risorse finanziarie;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere ad attribuire le ulteriori risorse residue prioritariamente alle regioni sottoposte alla procedura di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2013;


Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le risorse per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, ripartite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e non richieste dalle regioni entro il 31 maggio



2013, possono essere assegnate, con decreto di aggiornamento del decreto direttoriale di cui al medesimo articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013, alle regioni che ne fanno richiesta entro il 30 giugno 2013, prioritariamente in funzione dell'adempimento alla diffida prevista dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. In relazione a quanto previsto al comma 1, all'articolo 3, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio".

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SACCOMANNI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LORENZIN, *Ministro della salute*

DELRIO, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

Visto, il Guardasigilli: CANCELLIERI

13G00118

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 maggio 2013.

Concessione della delega per la sicurezza della Repubblica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri - sen. dott. Domenico MINNITI, detto Marco.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, come modificata ed integrata dalla legge 7 agosto 2012 n. 133 e, in particolare, gli articoli 1, commi 1 e 3, 2, 3 e 4, comma 2;

Visto l'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2013, con il quale il sen. dott. Domenico Minniti, detto Marco, è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Viste le disposizioni regolamentari di attuazione della richiamata legge 3 agosto 2007, n. 124;

Ritenuto opportuno delegare ad un Sottosegretario di Stato le funzioni che non sono attribuite in via esclusiva ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sen. dott. Domenico Minniti, detto Mar-

co, è l'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica ai sensi dell'art. 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

2. L'Autorità delegata svolge tutte le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, fatta eccezione per quelle riservate in via esclusiva allo stesso Presidente del Consiglio dei ministri dall'art. 1, comma 1 della medesima legge.

3. Sono, altresì, delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sen. dott. Domenico Minniti le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri dai regolamenti di attuazione della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 29 maggio 2013

Il Presidente: LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2013

Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 5, foglio n. 301

13A05516

